



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Mariapia GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2009

Regolamentazione dell'attività dei consulenti in relazioni istituzionali presso le pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Nonostante i numerosi tentativi esperiti nelle passate legislature, la regolamentazione dell'attività di *lobby* non è stata ancora compiutamente dibattuta nelle sedi parlamentari.

Tuttavia, negli ultimi anni, l'esigenza di disciplinare questa materia, anche ai fini della trasparenza nel rapporto con il legislatore e la pubblica amministrazione, risulta sempre più sentita nel nostro Paese, anche a tutela degli attori del processo decisionale pubblico e degli stessi professionisti che svolgono attività di *lobby*.

L'articolo 1 del presente disegno di legge inquadra le attività di *lobby* all'interno di una strategia tendente a favorire l'accesso dei soggetti pubblici e privati all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa. In questa prospettiva viene codificata la facoltà di tali soggetti ad avvalersi di persone e organizzazioni che svolgano l'attività di *lobby*, anche in forma non esclusiva, pur-

ché accreditati con le modalità di seguito riportate.

L'articolo 2 introduce la definizione di consulente in relazioni istituzionali e i suoi ambiti di attività.

L'articolo 3 fa obbligo di rendere trasparente all'interno dei contratti le prestazioni dei consulenti in relazioni istituzionali e di dare comunicazione ad ogni istituzione interessata che ne faccia richiesta della natura e degli scopi dell'incarico di cui trattasi, nonché delle persone incaricate di darne esecuzione.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accredito dei consulenti introducendo un apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'accredito delle organizzazioni e dei singoli consulenti.

Il presente disegno di legge non prevede la norma finanziaria in quanto dalla normativa proposta non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di facilitare e disciplinare l'accesso dei soggetti pubblici e privati all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa, è consentito a chiunque di farsi rappresentare presso le pubbliche istituzioni da persone o organizzazioni che svolgano professionalmente, anche in forma non esclusiva, l'attività di consulente in relazioni istituzionali, purché accreditati con le modalità indicate all'articolo 4.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, è consulente in relazioni istituzionali chiunque esercita singolarmente o all'interno di organizzazioni aventi personalità giuridica, anche in via non esclusiva e temporanea, un'attività professionale tendente a favorire il dialogo tra i soggetti pubblici e privati e le pubbliche istituzioni, siano esse finalizzate a favorire la comprensione e la corretta interpretazione della normativa e dei provvedimenti in essere o *in fieri*, la conoscenza degli obiettivi e dei programmi della pubblica amministrazione ovvero a promuovere la conoscenza presso le istituzioni della realtà dei soggetti rappresentati e di loro specifiche esigenze.

Art. 3.

(Trasparenza)

1. Ai fini della trasparenza nei rapporti con le istituzioni è fatto obbligo per i soggetti pubblici e privati che ricorrano, anche temporaneamente, alla prestazione di consulenti in relazioni istituzionali di specificare in ogni singolo contratto:

- a) le finalità degli incarichi affidati;
- b) l'indicazione nominativa dei soggetti ai quali è affidata l'esecuzione. Tale obbligo permane anche in caso di affidamento a organizzazione avente personalità giuridica, in aggiunta all'indicazione dell'organizzazione.

2. Ogni istituzione interessata ha facoltà di richiedere al committente o al consulente in relazioni istituzionali, idonea documentazione scritta attestante natura e scopi dell'incarico affidato.

Art. 4.

(Accredito)

1. I consulenti in relazioni istituzionali sono tenuti ad accreditarsi presso le pubbliche istituzioni attraverso l'iscrizione in apposito registro pubblico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, consultabile sul sito internet istituzionale, con facoltà di iscrizione e recesso sempre aperti. Le organizzazioni aventi personalità giuridica che svolgano attività di consulenza in relazioni istituzionali devono accompagnare alla loro denominazione l'indicazione nominativa di ogni singolo consulente del quale esse si avvalgono.